

## 8.14 Depositi provvisori

### Indice:

- a. Tipologie di depositi provvisori
- b. Costituzione di depositi provvisori in contante presso le Tesorerie
- c. Estinzione dei depositi provvisori
- d. Restituzione dei depositi provvisori
- e. Incameramento dei depositi provvisori per decorso del termine biennale
- f. Normativa di riferimento

I depositi provvisori sono caratterizzati dalla temporaneità o dalla semplice custodia di valori costituiti presso che la Tesoreria Provinciale dello Stato.

### ***a. Tipologie di depositi provvisori***

L'articolo 173 delle Istruzioni sul servizio di Tesoreria dello Stato (I.S.T.) in vigore dal 14/10/2007 riporta l'elenco dei depositi provvisori che si possono costituire presso le Tesorerie:

- a) i depositi per concorrere alle aste nell'interesse dello Stato e di altre amministrazioni ed enti pubblici, anche ad ordinamento autonomo;
- b) le somme versate nei conti correnti postali delle Tesorerie per le quali risulti dubbia l'imputazione;
- c) gli importi dei vaglia cambiari, emessi in commutazione di titoli di spesa, che non sia stato possibile recapitare ai beneficiari o che siano stati da questi restituiti;
- d) le somme rivenienti dall'estinzione dei titoli di spesa da accreditare in conto corrente bancario o postale e restituite dalle banche o dalle Poste in quanto non potute accreditare, per qualsiasi causa, nei conti dei creditori;
- e) i depositi a garanzia dell'estrazione delle vincite di concorsi a premi, lotterie, tombole e pesche di beneficenza;
- f) i depositi per la revisione di analisi di sostanze destinate all'alimentazione;
- g) i depositi per il rilascio di certificati di importazione e di esportazione nell'ambito degli stati membri dell'Unione Europea o di paesi terzi;
- h) ogni altro deposito previsto da disposizioni legislative o regolamentari ovvero autorizzato, in casi eccezionali, dagli uffici del MEF.

### ***b. Costituzione di depositi provvisori in contante presso le Tesorerie***

I depositi provvisori possono essere costituiti presso le Tesorerie nell'interesse della pubblica amministrazione nei casi previsti da disposizioni legislative o regolamentari ovvero su autorizzazione del MEF.

Per la costituzione di un deposito provvisorio l'interessato presenta alla Tesoreria la distinta di versamento mod. 125 T. contenente:

- a) le indicazioni delle complete generalità della persona fisica del depositante, specificando ove del caso la denominazione dell'ente per conto del quale il deposito è costituito;
- b) la causale del deposito;
- c) l'indicazione, nei casi previsti, dell'amministrazione nel cui interesse il deposito è costituito.

Le Tesorerie rilasciano la quietanza mod. 123 T. nella quale sono riportati tutti i dati indicati nella distinta di versamento 125 T.

Per i depositi provvisori costituiti per concorrere alle aste, il depositante deve esibire alla competente Tesoreria la lettera d'invito dell'amministrazione cauzionata o il relativo bando di gara dai quali risulti la richiesta di costituzione del deposito.

Per i depositi a garanzia dell'estrazione delle vincite di concorsi a premi, lotterie, tombole e pesche di beneficenza, l'interessato deve esibire alla competente Tesoreria provinciale la comunicazione con la quale l'amministrazione cauzionata richiede la costituzione del deposito.

### ***c. Estinzione dei depositi provvisori***

1. L'estinzione dei depositi può avvenire mediante:

- a) restituzione del deposito all'avente diritto;
- b) incameramento a favore dell'erario dello Stato per decorso del termine biennale;
- c) incameramento del deposito da parte dell'amministrazione cauzionata.

L'estinzione dei depositi è disposta dalla competente RTS per quelli costituiti presso le Tesorerie provinciali e dall'I.G.e P.A. per quelli costituiti presso la Tesoreria centrale.

### ***d. Restituzione dei depositi provvisori***

La competente RTS autorizza la restituzione dei depositi provvisori previo nulla osta da parte dell'amministrazione che ne aveva disposto o richiesto la costituzione.

La restituzione del deposito va fatta a favore del depositante o del suo legale rappresentante o di altro avente diritto quale risulta dai documenti esibiti alla RTS.

Per la restituzione parziale o totale di ciascun deposito l'ufficio competente ne autorizza la Tesoreria presso la quale è stato costituito, trasmettendo la relativa quietanza mod. 123 T. L'autorizzazione è compilata sul retro della quietanza nel caso di restituzione totale.

Nel caso di restituzione parziale la quietanza mod. 123 T. va allegata al primo ordinativo mod. 180 T. e viene trattenuta dalla Tesoreria fino all'estinzione totale del deposito.

La Tesoreria annota sulla quietanza mod. 123 T. o su apposita evidenza da allegare alla stessa le singole restituzioni parziali e ad avvenuta estinzione del deposito allega la quietanza all'ultimo ordinativo mod. 180 T.

Ove un deposito debba essere totalmente o parzialmente introitato a favore dell'erario, il competente ufficio indica sull'ordine di restituzione il vincolo di commutazione in quietanza di entrata con la specificazione del capitolo del bilancio dello Stato.

**Per la restituzione di un deposito provvisorio il titolo di spesa da trasmettere alla Tesoreria è così costituito:**

1. Quietanza originale o in caso di smarrimento mod. 128T (richiesto alla B.I. da chi ha smarrito la quietanza)
2. Nulla osta, steso a tergo della quietanza o su foglio a parte (è importante il *bollo tondo* dell'ufficio dell'Amministrazione cauzionata)
3. Eventuale chiarimento circa il Nulla osta
4. Ordine di restituzione emesso dalla RTS (firmato dal direttore e con apposito *bollo tondo*),
5. Eventuale distinta di versamento, per le restituzioni a favore delle Amministrazioni statali, vistata dal competente ufficio della RTS per i capi 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-20-29.

I documenti di cui ai punti da 1 a 4, che vanno spillati e timbrati al centro, costituiscono il titolo di spesa, il quale, dopo essere stato annotato sull'apposito registro, unitamente all'eventuale distinta di versamento, è trasmesso alla B.I. con il modello 129 T in duplice copia (con apposito *bollo tondo* e firma del direttore).

### ***e. Incameramento dei depositi provvisori per decorso del termine biennale***

Le Tesorerie, entro il mese di febbraio di ciascun anno, segnalano alla competente RTS, mediante gli elenchi modd. 118-ter T. e 118- quater T., i depositi provvisori ancora vigenti alla scadenza dell'esercizio successivo a quello di costituzione. (art. 178 delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria).

Gli uffici della RTS effettuati gli accertamenti di competenza circa la validità dei depositi, dispongono l'incameramento di quelli per i quali non si debba procedere alla restituzione agli aventi diritto.

Per l'incameramento dei depositi i competenti uffici della RTS emettono un ordine cumulativo, da estinguere mediante commutazione in quietanza da imputare al capo X, cap. 2368 del bilancio dello Stato, con allegato l'elenco in duplice esemplare dei depositi da incamerare nonché la distinta di versamento mod. 124 T.

Le Tesorerie inviano al competente ufficio della RTS la quietanza di entrata, con allegato un esemplare dell'elenco dei depositi incamerati.

***f. Normativa di riferimento***

- ✓ Istruzioni Generali per il Servizio dei Depositi Definitivi approvate con D.M. 22/11/1954
- ✓ Istruzioni sul servizio di Tesoreria dello Stato approvate con D.M. del 29/5/2007